LEGGE 10 marzo 1989 n. 23 (pubblicata il 22 marzo 1989)

Norme sulla Carta di Circolazione e sulle targhe di immatricolazione

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 10 marzo 1989.

TITOLO I° CARTA DI CIRCOLAZIONE

Art. 1

Per poter circolare su strada, area pubblica, o comunque aperta al pubblico i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i rimorchi, le trattrici agricole e i rimorchi agricoli devono essere iscritti nell'apposito Registro e muniti della Carta di Circolazione rilasciata dall'Ufficio Registro Automezzi.

Art. 2

La Carta di Circolazione è il documento che attesta la proprietà ed autorizza un veicoli alla circolazione.

In essa sono indicati: i dati di immatricolazione e di identificazione, le principali caratteristiche tecniche del veicolo, le generalità del proprietario e l'esistenza di eventuali vincoli o privilegi, nonchè l'autorizzazione al trasporto di merci o di persone.

Art. 3

La Carta di Circolazione è rilasciata a nome della persona fisica o giuridica che risulta proprietaria del veicolo e dietro presentazione della documentazione relativa ai dati di identificazione ed alle caratteristiche tecniche del veicolo nonchè del Certificato di Collaudo, quando previsto.

Art. 4

La Carta di Circolazione si compone di un foglio doppio pieghevole delle dimensioni di mm. 150x105, come da modello riprodotto nell'allegato A.

Per ottenere la Carta di Circolazione il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa di rilascio dell'importo di lire 3.000=.

Art. 5

Per il veicolo locato con facoltà di acquisto (leasing) la Carta di Circolazione è rilasciata a nome del concedente con l'annotazione delle generalità del conduttore e della data di scadenza del relativo contratto.

Art. 6

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo è fatto obbligo al nuovo proprietario di darne comunicazione all'Ufficio Registro Automezzi entro trenta giorni, esibendo la documentazione relativa, per gli adempimenti di competenza.

Lo stesso obbligo compete al cedente o a chi per esso quando il veicolo è trasferito all'estero.

Entro lo stesso termine di cui al primo comma deve essere comunicato il cambio di sede o di indirizzo.

Art. 7

Qualora la Carta di Circolazione venga smarrita, sottratta o distrutta il proprietario del veicolo deve farne denuncia, entro 48 ore, agli Organi di Polizia competenti per materia e per territorio che rilascino apposito attestato, redatto su carta legale, dell'avvenuta denuncia.

Entro tre giorni dalla presentazione della denuncia di cui sopra l'interessato deve richiedere all'Ufficio Registro Automezzi l'emissione di un nuovo documento previa consegna dell'attestato previsto al primo comma, attestato che, nel frattempo, costituisce titolo necessario per la circolazione.

Art. 8

La Carta di Circolazione deve essere aggiornata sulla base dei dati risultanti da Certificato di Collaudo qualora le caratteristiche tecniche del veicolo in essa riprodotte subiscano modifiche.

Art. 9

L'Ufficio Registro Automezzi può rilasciare, in sostituzione della Carta di Circolazione, un Permesso Provvisorio di Circolazione nei seguenti casi:

1) all'atto del rilascio delle targhe;

2) in caso di ritiro della Carta di Circolazione da parte del predetto Ufficio per esigenze inerenti alle sue attribuzioni;

3) in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della Carta di Circolazione previa presentazione dell'attestato di cui all'art. 7.

Art. 10

La Carta di Circolazione, ovvero il permesso provvisorio, deve essere in possesso del conducente del veicolo e deve essere esibita, su richiesta, agli Agenti di Polizia per gli accertamenti di competenza.

Art. 11

La Carta di Circolazione è sospesa dall'Ufficio Registro Automezzi nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 10 della Legge 20 settembre 1985 n. 107.

La Carta di Circolazione è revocata dallo stesso Ufficio qualora vengano meno i requisiti necessari per il rilascio ovvero nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della Legge 20 settembre 1985 n. 107.

Art. 12.

Con Decreto Reggenziale si possono modificare ed aggiornare le seguenti norme:

a) l'elenco dei veicoli di cui all'art. 1;

b) le caratteristiche e il modello della Carta di Circolazione di cui all'allegato A;

c) l'importo della tassa di rilascio della Carta di Circolazione di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

TITOLO II TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE

Art. 13

Ogni autoveicolo deve recare, nella parte anteriore ed in quella posteriore, una targa contenente il numero di immatricolazione.

Ogni motoveicolo, rimorchio, trattrice agricola, rimorchio

agricolo deve essere munito della suddetta targa posta soltanto nella parte posteriore.

Ogni carrello appendice deve essere munito, nella parte posteriore, di una targa ripetitrice del numero di immatricolazione del veicolo trainante.

Gli autoveicoli di proprietà della Croce Rossa Sammarinese iscritti in un apposito Registro, sono muniti di targhe conformi al modello previsto dall'articolo 1 del Decreto Reggenziale 18 dicembre 1986 n. 151, con i numeri di immatricolazione e la sigla CRS di colore rosso.

La targa di cui ai commi precedenti deve essere fissata negli appositi alloggiamenti e deve avere caratteristiche rifrangenti.

Art. 14

La fabbricazione delle targhe è soggetta ad apposita autorizzazione del Congresso di Stato che esercita il controllo sulla produzione a mezzo dell'Ufficio Registro Automezzi.

Lo stesso Ufficio è preposto alla consegna delle targhe agli interessati all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

Art. 15

Qualora una targa venga smarrita, sottratta o distrutta, l'intestatario della Carta di Circolazione deve farne denuncia entro 48 ore agli Organi di Polizia competenti per materia e per territorio che rilasciano apposito attestato redatto su carta legale dell'avvenuta denuncia.

Entro tre giorni dalla presentazione della denuncia di cui sopra l'interessato deve richiedere una nuova immatricolazione previa

consegna dell'attestato previsto al primo comma.
Nel periodo intercorrente fra la denuncia agli Organi di Polizia e la nuova immatricolazione il veicolo può circolare munito di una targa provvisoria costituita da un pannello a fondo bianco sul quale va riprodotto, a stampa in nero, il numero di immatricolazione contenuto nella targa originaria.
La targa provvisoria, valida per i tre giorni successivi alla denuncia, deve essere predisposta a cura dell'interessato e deve avere le stesse dimensioni della targa ufficiale.

Art. 16

Le cifre, le lettere o lo stemma contenuti nella targa devono essere sempre leggibili e chiari; in caso di deterioramento l'intestatario della Carta di Circolazione deve chiedere una nuova immatricolazione che può avvenire previo deposito della targa deteriorata.

Art. 17

Con apposito Decreto Reggenziale sono stabilite le caratteristiche costruttive, dimensionali e cromatiche delle targhe, nonchè i loro prezzi di vendita.

Art. 18

Sui veicoli di cui all'art. 13 è vietato apporre iscrizioni o simboli che possano ingenerare equivoci sulla targa di identificazione del veicolo.
Non è ammesso l'uso di cornici portatarga. Le viti di fissaggio della targa, che devono essere di materiale non riflettente, non vanno poste in corrispondenza dei numeri di immatricolazione,

dello stemma e del talloncino di revisione.

Art. 19

La targa di nazionalità dello Stato è composta dalle lettere RSM dipinte in nero su fondo rifrangente bianco a forma di elisse.

Art. 20

Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in altro Stato quando circolano nella Repubblica di San Marino devono recare la sigla distintiva dello Stato di origine.

Art. 21

Le targhe per i veicoli in circolazione di prova vengono rilasciate in conformità alle disposizioni contenute nella Legge 19 settembre 1973 n. 31.

La pena dell'arresto prevista dall'art. 7 della citata legge è abolita.

Le sanzioni dell'ammenda e della pena pecuniaria prevista in tale legge sono trasformate in sanzioni pecuniarie amministrative dei seguenti importi:

1) lire cinquantamila per chiunque adibisca un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso;

2) lire duecentomila per chiunque impieghi veicoli in circolazione di prova non muniti dell'apposita targa;

3) lire trentamila per chiunque ometta di restituire nei termini previsti la targa di prova scaduta ovvero faccia uso di tale targa scaduta;

4) lire trentamila per il titolare dell'autorizzazione per la circolazione di prova che ometta di fare denuncia dello

smarrimento alle Autorità di Polizia entro le 48 ore.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative e delle tasse previste dalla citata legge possono essere modificati con Decreto Reggenziale.

TITOLO III SANZIONI

Art. 22

E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di lire centomila chi circola con un veicolo sprovvisto di targhe e di Carta di Circolazione ovvero di Permesso provvisorio.

E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquantamila:

1) il proprietario del veicolo che circola sprovvisto di targhe e Carta di Circolazione, a meno che non dimostri che il veicolo circolava contro la sua volontà;

2) chi conduce un veicolo utilizzato in difformità alle caratteristiche e classificazione riprodotte sulla Carta di Circolazione

E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di lire trentamila:

1) il proprietario di un veicolo in circolazione la cui Carta di Circolazione è stata smarrita, sottratta o distrutta e che non ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 7;

2) il proprietario di un veicolo che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa omette di provvedere agli adempimenti di cui al primo e secondo comma dell'art. 15;

3) chi conduce un veicolo munito di targa non leggibile in modo

chiaro e integrale;

4) chi conduce un veicolo non conforme alle disposizioni dell'art. 18.

E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di lire quindicimila:

1) chi omette di comunicare, ai fini dell'aggiornamento della Carta di Circolazione, il cambio di sede o di indirizzo nel termine di trenta giorni. La sanzione è triplicata nei confronti di chi omette, nei termini prescritti, di comunicare il trasferimento di proprietà del veicolo. In entrambi i casi gli Agenti accertatari provvederanno al ritiro della Carta di Circolazione e la trasmetteranno all'Ufficio Registro Automezzi per gli adempimenti relativi;

2) chi conduce un veicolo senza avere con sè la relativa Carta di Circolazione o il Permesso provvisorio o l'attestato di cui all'art. 8;

3) il conducente di un autoveicolo, motoveicolo, e rimorchio immatricolato in altro Stato quando circola sprovvisto della sigla distintiva dello Stato di origine.

Art. 23

E' punito ai sensi dell'art. 405 del Codice Penale chiunque, produce o distribuisce abusivamente od altera le targhe, le Carte di Circolazione, i Permessi provvisori ovvero chiunque usa targhe, Carte di Circolazione o Permessi provvisori prodotti abusivamente.

TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24

Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge si applicano con le modalità e procedure di cui all'art. 28 della Legge n. 106 del 20 settembre 1985.

Art. 25

Con Decreto Reggenziale possono essere modificati:

1) le norme della presente legge qualora debbano essere obbligatoriamente adeguate ad accordi o normative internazionali;

2) gli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli precedenti.

Art. 26

Le Carte di Circolazione emesse prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità.

Art. 27

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 28

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 marzo 1989/1688 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luciano Cardelli - Reves Salvatori

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

(%) B.U. n. 3 pag. 78 - 79 (%)